



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dott.ssa Martina Gasparini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.(omissis) del R.G. il
(omissis), promossa con atto di citazione notificato il (omissis)

d a

FALLIMENTO ALFA S.r.l. in persona del Curatore dott.ssa Tizia,
rappresentato e difeso dall'avv. Caio per mandato a margine dell'atto
di citazione e con domicilio eletto presso il suo studio in (omissis)

a t t o r e

c o n t r o

SEMPRONIO (c.f. (omissis)) nato a (omissis) il (omissis) e residente
a (omissis)

c o n v e n u t o - c o n t u m a c e

e c o n t r o

MEVIA (c.f. (omissis)) nata a (omissis) il (omissis) residente a
(omissis)

c o n v e n u t a - c o n t u m a c e

avente per oggetto: revocatoria ordinaria fondo patrimoniale
trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del
(omissis) nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

per l'attore

Nel merito: dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. e quindi revocarsi,

a favore della attrice, il fondo patrimoniale costituito con atto 20 marzo 2007, a ministero notaio Appio (rep (omissis)-racc. (omissis)) con cui il sig. SEMPRONIO ha costituito un fondo patrimoniale con la moglie MEVIA.

Il fondo patrimoniale è stato trascritto in data 28 marzo 2007 all'Agenzia del Territorio di (omissis) ai n. (omissis) gen. E (omissis) part.

Si indicano i beni oggetto del fondo patrimoniale siti in (omissis)

Unità negoziale n.1

Immobile n.1 Comune (omissis) catasto fabbricati sezione urbana foglio (omissis) particella (omissis) subalterno (omissis) natura (omissis) consistenza (omissis) vani indirizzo (omissis) – piano (omissis)

Immobile n.2 Comune (omissis) catasto fabbricati sezione urbana foglio (omissis) particella (omissis) subalterno (omissis) natura (omissis) consistenza (omissis) metri quadri indirizzo (omissis) – piano (omissis)

Spese rifuse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dal fallimento, nella contumacia dei convenuti ritualmente notificati, volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere per atto pubblico notaio Appio in data 20.3.2007 (rep (omissis)-racc. (omissis): doc. 9 fascicolo attoreo) dai coniugi SEMPRONIO e MEVIA, è fondata e merita pertanto accoglimento.

Preliminarmente va osservato come MEVIA, posto che la costituzione del fondo patrimoniale è stata effettuata con un unico atto da ambedue i coniugi, correttamente è stata convenuta nel presente giudizio, quale litisconsorte necessario. Infatti in tema di

azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo implica la necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo stesso è stato costituito. Pertanto, come osservato dalla Suprema Corte “nel giudizio promosso dal creditore personale al fine di revocare l'atto costitutivo del fondo al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi, divenendo comproprietari dei beni vincolati, sussiste il litisconsorzio necessario dei suddetti stipulanti” (Cosi Cass. civ. n.21494/2011).

Ciò posto la costituzione del fondo patrimoniale è da dichiarare inefficace tenuto conto che i beni erano di proprietà di SEMPRONIO e dallo stesso apportati al fondo e che l'attore ha in questa sede fornito adeguata prova della sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria esercitata.

In primo luogo va rilevato come, quanto al primo dei presupposti dell'azione, l'attore ha provato la sussistenza della ragione di credito a tutela del quale l'azione viene esperita, e in particolare del credito risarcitorio del fallimento nei confronti di SEMPRONIO responsabile ex art. 146 l.fall., art.2392, 2394, 2394bis cod. civ..

Va in proposito preliminarmente osservato come risulti non dirimente la circostanza che l'azione di merito di responsabilità ex art.146 l.fall. e art. 2392, 2394, 2394bis cod. civ. nei confronti dello stesso SEMPRONIO risulti attualmente pendente (atto di citazione: doc. 12 fascicolo attoreo) posto che le Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenute in tema di rapporti tra domanda di accertamento del credito e revocatoria ordinaria ha statuito che “poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di

credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cass. civ. Sezioni Unite n.9440/2004).

Invero, l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta "non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso” (Cass. civ. n.1968/2009) ed ancora che “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la definizione della controversia sul credito che costituisce il presupposto dell'azione non integra un antecedente logico giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, ne' è necessario lo stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore stesso produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva” (così Cass. civ. n.7452/2000).

Nel caso di specie quanto ai profili di responsabilità di SEMPRONIO quale amministratore e socio unico va evidenziato come risulta dalla documentazione dimessa dal patrocinio attoreo e in particolare dalla domanda di insinuazione al passivo fallimentare presentata da Beta

Spa (doc. 3 fascicolo attoreo) che emergevano crediti verso l'Erario (IVA non versata, IRES, trattenute) e verso l'INPS (per contributi non versati) in misura consistente già dall'anno 2004 e in successivo aumento. In particolare con riferimento all'anno 2004 la somma di euro 23.208,64 per soli interessi e 22.909,40 per sanzioni, per l'anno 2005 la somma di euro 10.203,67 per soli interessi e 29.474,81 per sanzioni, per l'anno 2006 la somma di euro 11.432,39 per soli interessi e 39.920,41 e per sanzioni così complessivamente per un importo pari a euro 137.149,32 per tali annualità.

Inoltre vanno evidenziate le responsabilità di SEMPRONIO derivanti dalla falsità dei bilanci e delle scritture contabili degli esercizi 2005 e 2006 e dalla relativa approvazione. In particolare va evidenziato come nelle scritture predette risultava esposto il medesimo fondo rischi per la cifra di euro 1794,88 a fronte di crediti verso clienti nel 2007 pari ad euro 1.310.889,00 e nel 2007 pari ad euro 1.310.889,00. Ancora, veniva riportato nelle scritture dal 2005 al 2008, a fronte di un credito a favore della società Gamma per euro 46.879,96 mentre tale società veniva dichiarata fallita nel 2005 e parimenti in relazione alla società Delta srl veniva riportato un credito riportato dal 2006 al 2008 per euro 67.845,35 mentre la società veniva dichiarata fallita nel 2006 (cfr. documenti 6-8 fascicolo attoreo). In proposito va evidenziato come la corretta appostazione (con svalutazione al 100%) avrebbe determinato la chiusura dei bilanci in perdita con totale erosione del capitale sociale e i conseguenti provvedimenti sul capitale viceversa non assunti.

Tenuto conto di tali elementi, comprovati dalla documentazione dimessa dal patrocinio attoreo, allo stato e ai fini della valutazione dell'esistenza della ragione di credito, anche solo eventuale in quanto precipuo oggetto della diversa causa di merito, tale credito litigioso deve ritenersi integrato dai fatti di responsabilità suindicati

consistenti nell'omissione costante da parte dell'amministratore del pagamento di imposte, contributi e ritenute, di notevole entità, e dall'evidenza di gravi e ripetute irregolarità gestionali.

Tanto basta ampiamente, ai fini propri del giudizio revocatorio, a far ritenere sussistente il ridetto presupposto dell'azione.

Sussiste inoltre il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dalla costituzione del fondo patrimoniale, posto che tale costituzione, posta in essere a titolo gratuito, incide sensibilmente sulla condizione giuridica dei beni conferiti che diventano aggredibili solo a determinate e limitate condizioni, riducendo così fortemente la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, rendendo pertanto maggiormente difficoltosa ed incerta l'esecuzione coattiva del credito.

Sul punto basti richiamare la Suprema Corte laddove ha evidenziato che "In tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, sussistono i presupposti, trattandosi di atto a titolo gratuito, per la sua dichiarazione d'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 cod. civ. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia. Per la gratuità dell'atto (nella specie costitutivo di fondo patrimoniale con riguardo ad un immobile e stipulato in data posteriore al protesto di un assegno bancario) a determinare l'"eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, mentre sotto il profilo dell'elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"),

ovvero la previsione di un mero danno potenziale” (così Cass.civ. n.15310/2007, e, nello stesso senso Cass.civ. n.966/2007).

E' infine da ritenere che SEMPRONIO fosse a conoscenza della circostanza che la costituzione del fondo avrebbe arrecato pregiudizio alla garanzia patrimoniale dei creditori, in ciò sostanziandosi la scientia fraudis.

In proposito va rilevato come il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ. n.8013/1996).

Tale elemento soggettivo può ben presumersi esistente, in assenza di elementi di significato contrario, in chi consapevole dell'effettivo stato di deficit patrimoniale si premurava di costituire un fondo patrimoniale (peraltro quasi undici anni dopo il matrimonio celebrato il 24.5.1998 come risulta dall'atto di costituzione del fondo) la cui precipua funzione è proprio quella di rendere i beni conferiti aggredibili solo alle condizioni di cui all'art.170 c.c..

Sul punto va inoltre sottolineato come la *scientia damni* non è esclusa dall'invocazione, nell'atto di costituzione del fondo, di un generico interesse della famiglia, poiché non sussiste alcun obbligo di costituire il fondo di cui all'art. 170 c.c. per far fronte ai relativi bisogni (cfr.. Cass. civ. n. 17418/2007, Cass. civ. n. 2327/2006).

Con la costituzione del fondo patrimoniale SEMPRONIO ha pertanto posto in essere un atto a titolo gratuito pregiudizievole delle dedotte ragioni creditorie, che in quanto tale, e in relazione ai beni dallo stesso conferiti, va revocato.

Ciò in quanto trattandosi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, “è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite

presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo" (così Cass. civ. n.966/2007).

Nel caso in esame risulta integrato anche l'elemento soggettivo, che deve essere desunto dalla gratuità degli atti dispositivi e dall'epoca in cui questi avvennero, come detto successivamente alle condotte fonte di responsabilità di SEMPRONIO quale amministratore pur nella consapevolezza della situazione societaria.

Resta dunque integrato *l'animus nocendi* previsto dalla norma per garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo per il creditore.

Per quanto sopra esposto, visto l'art. 2901 cod. civ., deve quindi essere dichiarata l'inefficacia nei confronti del fallimento attoreo del fondo patrimoniale costituito con atto pubblico notaio Appio in data 20.3.2007 rep. (omissis) racc. (omissis) dai coniugi SEMPRONIO e MEVIA, con riferimento ai beni di proprietà di SEMPRONIO e dallo stesso apportati al fondo specificamente indicati in dispositivo.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza che peraltro si verifica sostanzialmente soltanto nei confronti del convenuto SEMPRONIO e sono liquidate secondo il decreto 20.7.2012, n.140, con riferimento allo scaglione di valore indeterminato e considerato il valore medio di liquidazione in euro (omissis) di cui euro (omissis) per compenso professionale ed il resto per spese, oltre IVA e CA come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. (omissis) R.G., così decide:

1)accoglie la domanda proposta dal Fallimento ALFA s.r.l., e dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del Fallimento ALFA S.r.l. , il fondo patrimoniale costituito con atto pubblico 20 marzo 2007 del notaio Appio (rep (omissis)-racc. (omissis)) da SEMPRONIO e MEVIA e con cui SEMPRONIO ha conferito i seguenti beni immobili siti in Comune di (omissis):

Unità negoziale n.1

Immobile n.1 Comune (omissis) catasto fabbricati sezione urbana foglio (omissis) particella (omissis) subalterno (omissis) natura (omissis) consistenza (omissis) vani indirizzo (omissis) – piano (omissis)

Immobile n.2 Comune (omissis) catasto fabbricati sezione urbana foglio (omissis) particella (omissis) subalterno (omissis) natura (omissis) consistenza (omissis) metri quadri indirizzo (omissis) – piano (omissis);

2)autorizza il Conservatore dei RR.II. territorialmente competente a provvedere alle relative trascrizioni ed annotazioni con esonero da ogni responsabilità;

3)condanna SEMPRONIO al pagamento delle spese processuali in favore del fallimento ALFA s.r.l., spese liquidate in complessivi euro

Unità negoziale n.1

Immobile n.1 Comune (omissis) catasto fabbricati sezione urbana foglio (omissis) particella (omissis) subalterno (omissis) natura (omissis) consistenza (omissis) vani indirizzo (omissis) – piano (omissis)

Immobile n.2 Comune (omissis) catasto fabbricati sezione urbana foglio (omissis) particella (omissis) subalterno (omissis) natura

(omissis) consistenza (omissis) metri quadri indirizzo (omissis) –
piano (omissis) di cui euro (omissis) per compenso professionale ed
il resto per spese oltre IVA e Ca come per legge.

Così deciso in Pordenone, il

Il Giudice
Dott. Martina Gasparini